

BG FIDUCIARIA




POLITICA GENERALE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

POLICY INTERNA PER L'INDIVIDUAZIONE, LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E/O ACCESSORI


Codice	Versione	Data di approvazione	Data di efficacia
PY002	002	26/02/2009	02/03/2009

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE PY002	VERSIONE 002
---	--	-------------------------------	-------------------------------

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3	RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI.....	4
4	DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	5
5	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI	6
6	FUNZIONE COMPLIANCE DELLA CAPOGRUPPO.....	6
7	INFORMATIVA AL PERSONALE	7
8	MODELLO OPERATIVO DI GRUPPO	7
	8.1 Servizi offerti ed attività svolte dal Gruppo Banca Generali	7
9	METODOLOGIA ADOTTATA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	8
10	INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE GENERATRICI DI CONFLITTO DI INTERESSI E IDENTIFICAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI GESTIONE	9
	10.1 Misure generali di gestione	9
	10.2 Misure specifiche di gestione	10
11	REGISTRO DEI CONFLITTI.....	11
12	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO.....	11
13	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MAGGIORI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI CLIENTI.....	11
14	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	11
	14.1 Obiettivi del modello organizzativo	11
	14.2 Ruoli e responsabilità	12
	14.3 Modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto di interesse.....	14

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE PY002	VERSIONE 002
---	--	------------------------	------------------------

1 Introduzione

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l’approccio che BG Fiduciaria Sim SpA (di seguito la “Fiduciaria”) ha adottato in merito ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori a seguito del recepimento, nell’ordinamento giuridico italiano, della Direttiva 2004/39/CE (di seguito “MiFID”).

In particolare, la normativa contenuta nella sopraccitata Direttiva prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori l’intermediario:


- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione nell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito “T.U.F.”) e nel Regolamento congiunto emesso da Consob e da Banca d’Italia.

Nell’ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all’attuale struttura del Gruppo Bancario ed alle attività e/o servizi prestati dalle entità appartenenti al medesimo nonché le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse nonché di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

La disciplina adottata dalla Fiduciaria per la gestione dei conflitti d’interesse si basa su quattro fondamentali principi:

1. dovere di identificazione, le società appartenenti al gruppo bancario individuano, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
2. dovere di organizzazione, le società appartenenti al gruppo bancario definiscono procedure da seguire e adottano misure organizzative al fine di gestire i conflitti individuati;
3. dovere di dichiarazione, le società appartenenti al gruppo bancario, qualora ritengano che le misure organizzative e amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti d’interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto d’interesse, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE PY002	VERSIONE 002
---	--	------------------------	------------------------

4. dovere di agire secondo onestà ed equità, le società appartenenti al gruppo bancario nella prestazione dei servizi d’investimento e/o accessori agiscono in modo corretto equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti .


2 Riferimenti normativi

Direttiva 2004/39/CE (MiFID):	art. 13 “Requisiti di organizzazione”; art. 18 “Conflitti di Interesse”.
Direttiva 2006/73/CE:	considerando 24; 25; 26; 27; 29; 30; 32; art. 21 “Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti”; art. 22 “Politica di gestione dei conflitti di interesse”; art. 23 “Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli
D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.)	art. 21 “Criteri generali”
Regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia	art. 23 “Principi generali” art. 24 “Conflitti di interesse rilevanti” art. 25 “Politica di gestione dei conflitti di interesse” art. 26 “Registro” art. 28 “Regole aggiuntive per i conflitti di interesse nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti”

3 Relazioni con altri documenti

Le linee guida illustrate nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate dalla Fiduciaria, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne ed interne al Gruppo.

Il contenuto del presente documento, unitamente a quello del documento relativo alla strategia di trasmissione degli ordini di BG Fiduciaria Sim, individua i principi e gli indirizzi operativi ai quali la Fiduciaria intende uniformare la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori.

	<p>Policy in materia di conflitti di interesse</p>	<p>CODICE PY002</p>	<p>VERSIONE 002</p>
---	--	-------------------------	-------------------------

4 Definizione di conflitto di interessi

L'articolo 24 del Regolamento Congiunto Consob – Banca d'Italia prevede quanto segue: “Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:


- a) possano realizzare un guadagno finanziario od evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo.”

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente *policy* rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione di servizi di investimento/accessori e/o altre attività, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell'impresa di investimento stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa o a vantaggio di un altro cliente.

Il personale preposto alla prestazione di servizi di investimento o accessori alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative in cui la Fiduciaria è organizzata, nonché i rispettivi Responsabili di tali unità, sono tenuti, ciascuno per l'area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la Fiduciaria o un Soggetto Rilevante (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto) ed i clienti, o tra clienti, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.

Al fine di identificare i conflitti di interesse, il personale preposto ed i rispettivi responsabili devono considerare se la Fiduciaria o un Soggetto Rilevante (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto):

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; ai fini della presente Policy non è sufficiente, per ravvisare un conflitto, che la Fiduciaria, o gli altri soggetti indicati, possa conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un cliente o che un cliente nei confronti del quale la Fiduciaria ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro cliente;

	<p align="center">Policy in materia di conflitti di interesse</p>	<p align="center">CODICE PY002</p>	<p align="center">VERSIONE 002</p>
---	--	---	---

- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente.

5 Individuazione dei soggetti rilevanti

Il Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza, art. 2, individua i soggetti rilevanti quali:

- i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.


In linea generale, ciascun Soggetto Rilevante ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'unità operativa di appartenenza qualsiasi situazione che possa generare, anche potenzialmente, un nuovo conflitto di interesse, modificare la mappa dei conflitti individuati dalla Fiduciaria (Allegato 1), ovvero essere indicativa della non completa efficacia dei presidi e delle misure di gestione istituiti dalla Fiduciaria.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che modifiche ed aggiornamenti alle situazioni di potenziale conflitto di interessi derivino principalmente da modifiche operative introdotte nell'attività della Fiduciaria (nuove attività, nuovi prodotti, instaurazione di nuovi rapporti/prestazioni di nuovi servizi a favore della clientela), da modifiche nella struttura organizzativa della Fiduciaria ovvero dall'introduzione di nuove disposizioni di legge o regolamentari.

6 Funzione Compliance della Capogruppo

Con riferimento agli specifici compiti individuati nella presente Policy si evidenziano, di seguito, le responsabilità della funzione di Compliance della Capogruppo in materia di conflitti di interesse:

- i) informativa ai Soggetti Rilevanti;
- ii) raccolta delle segnalazioni di potenziali conflitti, provenienti dai Responsabili delle Unità operative secondo il processo di inoltro delle comunicazioni del Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse;
- iii) gestione del Registro dei Conflitti di Interesse;
- iv) informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito ai nuovi conflitti identificati e proposta di opportune misure di gestione.

	<p>Policy in materia di conflitti di interesse</p>	<p>CODICE PY002</p>	<p>VERSIONE 002</p>
---	--	-------------------------	-------------------------

7 Informativa al Personale

La presente Policy costituisce normativa vincolante per tutto il Personale; a tal fine la Policy, ed i successivi aggiornamenti, è inserita, nella rete aziendale a disposizione del personale dipendente (Intranet) previo opportuno avviso da parte delle unità organizzative preposte.

8 Modello operativo di Gruppo

Il Gruppo Banca Generali è un gruppo bancario internazionale con una struttura societaria polifunzionale ed integrata che si articola in:


1. una **banca capogruppo**, Banca Generali SpA, autorizzata all'attività bancaria e alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e che svolge le funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento;
2. **società controllate:**
 - Banca BSI Italia SpA;
 - BG Sgr SpA;
 - Simgenia Sim;
 - BG Fiduciaria Sim SpA.;
 - S.Alessandro Fiduciaria;
 - BG Investment Luxembourg SA.

Al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione indicata sub 4), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 della Direttiva 2006/73/CE, dall'art. 21 del T.U.F. e dal Regolamento congiunto di Consob e di Banca d'Italia, sono stati identificati i servizi di investimento ed accessori prestati da ogni entità del Gruppo Banca Generali e si è provveduto a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalle medesime.

8.1 Servizi offerti ed attività svolte dal Gruppo Banca Generali

Un numero significativo di situazioni in cui potrebbe presentarsi un conflitto d'interesse discende dalla sopraccitata struttura polifunzionale del Gruppo.

La seguente tabella riassume i servizi di investimento, accessori e bancari prestati dal Gruppo Banca Generali tramite le entità che lo compongono, nonché altre situazioni dalle quali potrebbero nascere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il cliente:

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE PY002	VERSIONE 002
---	--	-------------------------------	-------------------------------


Tipologia	Dettaglio
Servizi di investimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricezione e trasmissione di ordini; ▪ Esecuzione di ordini per conto dei clienti; ▪ Negoziazione per conto proprio; ▪ Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; ▪ Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; ▪ Gestione di portafogli; ▪ Consulenza in materia di investimenti.
Servizi accessori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intermediazione in cambi; ▪ Custodia e amministrazione di strumenti finanziari ▪ Servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari ▪ Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.
Servizi di gestione collettiva del risparmio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione di OICR.
Servizi/attività di natura bancaria/altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concessione di crediti (attività bancaria); ▪ Raccolta mediante l'emissione di propri strumenti; ▪ Distribuzione di prodotti assicurativi finanziari; ▪ Detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari; ▪ Rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari; ▪ Soggetti rilevanti che assumono posizioni apicali o partecipazioni rilevanti in soggetti emittenti strumenti finanziari.

9 Metodologia adottata per l'individuazione dei conflitti di interesse

L'approccio metodologico seguito ai fini dell'individuazione dei potenziali conflitti di interesse è articolato come segue:

1. Individuazione dei potenziali conflitti derivanti dalla prestazione congiunta di servizi investimento, accessori, ovvero di servizi connessi all'attività bancaria da parte delle Società del Gruppo.

Al fine di identificare tutte le possibili fattispecie di conflitto di interesse, derivanti dalla **prestazione congiunta di servizi di investimento e/o accessori e altre attività**, si è provveduto a declinare, per ciascuna macro tipologia di conflitto definita dalla normativa (cfr § 4), le potenziali situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbe trovarsi la Fiduciaria in funzione dei servizi/ attività posti in essere.

	<p>Policy in materia di conflitti di interesse</p>	<p>CODICE PY002</p>	<p>VERSIONE 002</p>
---	--	-------------------------	-------------------------

2. *Ai fini di una più corretta e completa individuazione la Fiduciaria ha inteso considerare anche le fattispecie di conflitto connesse a:*

- **soggetti rilevanti;**
- **struttura organizzativa;**
- **legami retributivi.**

10 Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitto di interessi e identificazione delle relative misure di gestione

La Fiduciaria ha individuato:

- le fattispecie di conflitto di interesse derivanti dalla prestazione congiunta di più servizi di investimento e accessori e/o altre attività poste in essere dalle Società del Gruppo, sulla base delle attuali modalità di svolgimento degli stessi;
- i conflitti d'interesse connessi a soggetti rilevanti / struttura organizzativa;
- i conflitti d'interesse derivanti dal sistema di remunerazione / incentivazione.

Per ciascuna tipologia di conflitto sono state identificate le relative misure di gestione.

Qualora si ritenga che le misure di gestione adottate per taluni conflitti, non siano completamente sufficienti per assicurare che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, sarà evidenziata la necessità di fornire adeguata *disclosure* al cliente.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento misure generali e specifiche per la gestione dei conflitti, che sono illustrate nei paragrafi successivi.


10.1 Misure generali di gestione

▪ **Barriere informative**

La Fiduciaria adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività potenzialmente in conflitto. Le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile solamente previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili per specifiche e circostanziate ragioni.

▪ **Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite**

La Fiduciaria ha previsto un divieto generale per tutti i Soggetti Rilevanti di esercitare un'influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto.

	<p align="center">Policy in materia di conflitti di interesse</p>	<p align="center">CODICE PY002</p>	<p align="center">VERSIONE 002</p>
---	--	---	---

- **Vigilanza separata**

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima del vertice della Fiduciaria e delle funzioni di controllo sulle attività svolte nel loro complesso.

- **Codice per il trattamento delle Informazioni Privilegiate**

Banca Generali, controllante la Fiduciaria, ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, regole specifiche per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, nonché regole per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse. L'ambito di applicazione del Codice per il trattamento delle Informazioni Privilegiate si estende ai soggetti interessati delle Società controllate. Le suddette regole, che devono intendersi integralmente richiamate, consentono anche alla Fiduciaria (e alla Capogruppo) di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

10.2 Misure specifiche di gestione

- **Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste**

La Fiduciaria, nella prestazione dei servizi di investimento, ha previsto l'utilizzo di un modello di valutazione dell'appropriatezza/adequatezza.

- **Best Execution**

Come richiesto dalla vigente normativa, la Fiduciaria ha adottato misure organizzative volte a garantire la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente e che sono quindi considerate anche misure per la gestione dei conflitti d'interesse.


- **Regolamento Gestioni Patrimoniali**

Relativamente alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Fiduciaria ha istituito un formalizzato processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell'asset allocation e delle decisioni di investimento. Tale Regolamento, che prevede numerosi organi coinvolti, consente di garantire che la selezione degli investimenti relativi ai portafogli gestiti si basi esclusivamente sulle analisi macroeconomiche dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti e non anche su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.

- **Limiti Operativi**

Il Regolamento Gestioni Patrimoniali definisce gli strumenti finanziari che possono essere inseriti nelle gestioni ed i limiti in funzione della tipologia di strumento finanziario. La Fiduciaria ha previsto di definire ulteriori limiti operativi relativamente all'inserimento nei portafogli gestiti di strumenti finanziari emessi da società del Gruppo bancario e del Gruppo Assicurazioni Generali (a titolo di esempio non esaustivo quote e/o azioni di OICR).

- **Divieto di percezione dei rebate**

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE PY002	VERSIONE 002
---	--	------------------------	------------------------

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Fiduciaria ha introdotto il divieto di percezione della retrocessione delle commissioni da parte degli OICR inseriti nei portafogli gestiti, salvo che gli stessi siano riconosciuti ai clienti. Tale misura organizzativa, in linea con la vigente normativa in materia di incentivi, consente alla Fiduciaria di svolgere la propria attività senza alcun impatto, seppur potenziale, della percentuale di retrocessione delle commissioni sulla politica di investimento e sull'attività gestoria.

▪ **Divieto di percezione di soft commission e altre utilità da terzi**

Tramite l'adozione del Codice di Comportamento la Fiduciaria ha vietato ai componenti gli organi amministrativi e di controllo della Fiduciaria, ai soggetti che svolgono funzioni di direzione nonché ai dipendenti e collaboratori della Fiduciaria di promettere, erogare o ricevere ricevere da terzi, sia per conto proprio sia per conto della Fiduciaria, utilità, anche non economiche, che, in ragione della natura o dell'entità, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o della Fiduciaria.

11 Registro dei conflitti

Nel registro saranno riportate “le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti”.

La funzione aziendale responsabile della gestione e del mantenimento del registro dei conflitti di interesse è la funzione Compliance della Capogruppo.

12 Modalità di aggiornamento

Il presente documento è sottoposto, da parte delle strutture deputate, a periodico aggiornamento coerentemente con le modalità previste dal successivo paragrafo 14.

13 Gestione delle richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti


Il Regolamento Intermediari (art. 29 comma 1, lettera l) prevede che l'intermediario fornisca “ogniqualevolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario [...]”.

La competenza della gestione di eventuali richieste rivenienti dalla clientela relative a maggiori informazioni in materia di gestione dei conflitti di interesse è attribuita al Servizio Compliance della Capogruppo, il quale provvederà a fornire riscontro tramite supporto duraturo.

14 Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse

14.1 Obiettivi del modello organizzativo

Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse ha come obiettivo quello di:

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE PY002	VERSIONE 002
---	--	------------------------	------------------------

- attribuire la responsabilità del modello di gestione dei conflitti di interesse;
- definire le modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitti di interesse;
- individuare i *conflict owner* per la segnalazione delle fattispecie concrete di conflitti di interesse;
- sintetizzare il processo di *disclosure* ai clienti;
- illustrare gli *step* operativi per la gestione di eventuali richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti circa la politica adottata in tema di gestione dei conflitti di interesse.

14.2 Ruoli e responsabilità

La responsabilità della gestione dei conflitti di interesse è attribuita a differenti strutture all'interno del Gruppo¹ come di seguito riportato:

1. Comitato interaziendale per la gestione dei conflitti di interesse


Il Comitato Interaziendale per la gestione dei Conflitti d'Interesse svolge un ruolo di presidio del processo di gestione dei conflitti d'interesse e di supporto alle Unità Organizzative che svolgono attività finalizzate alla gestione dei conflitti d'interesse.

2. Direzione Legale e Compliance della Capogruppo

I compiti attribuiti sono i seguenti:

- i) gestione e manutenzione del modello di gestione dei conflitti: valutazione delle modifiche di carattere normativo (*trigger events* di seguito identificati) che potrebbero comportare:
 - l'aggiornamento della *policy* interna di gestione dei conflitti;
 - modifica/ integrazione delle responsabilità connesse alla produzione dell'elenco dei conflitti per i quali si ritiene opportuno fornire *disclosure* al cliente;
- ii) aggiornamento dei documenti informativi destinati alla clientela (Politica generale per la gestione dei conflitti di interesse);
- iii) gestione e manutenzione dei parametri di rilevanza per l'individuazione degli azionisti rilevanti, delle partecipazioni rilevanti, dei finanziamenti rilevanti e dei fornitori strategici;
- iv) tenuta del registro dei conflitti di interesse;
- v) gestione delle richieste di maggiori dettagli in merito ai conflitti di interesse provenienti dai clienti;
- vi) monitoraggio delle attività di verifica periodica dei processi aziendali individuati per la gestione dei conflitti di interesse.

¹ Laddove non altrimenti specificato è da intendersi il Gruppo bancario.

	<p align="center">Policy in materia di conflitti di interesse</p>	<p align="center">CODICE PY002</p>	<p align="center">VERSIONE 002</p>
---	--	---	---

3. Direzione Organizzazione e IT della Capogruppo

I compiti attribuiti sono i seguenti:

- i) supporto alla Direzione aziendale nella definizione dell'assetto organizzativo e dei processi operativi rilevanti per la gestione dei conflitti di interesse;
- ii) realizzazione e aggiornamento dei processi aziendali rilevanti per la gestione dei conflitti di interesse;
- iii) redazione e aggiornamento della normativa interna e delle procedure definite per la gestione dei conflitti di interesse;
- iv) garantire l'efficiente funzionamento delle procedure applicative e dei sistemi informatici a supporto dei processi organizzativi individuati per la gestione dei conflitti di interesse controllandone la pianificazione, l'attuazione e il loro aggiornamento da parte degli outsourcer informatici o di altri fornitori esterni.


4. Conflict Owner.

I *Conflict Owner* sono individuati nei Responsabili di Direzione e Servizio referenti per l'operatività in grado di generare un conflitto di interesse potenziale. I *Conflict Owner* hanno il compito:

- di individuare i conflitti di interesse;
- di segnalare tempestivamente i conflitti non gestiti sulla base dei parametri di rilevanza definiti al fine di dare corso alle attività di presidio e mitigazione;
- di segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti intervenuti nell'operatività individuando i conflitti eventualmente conseguenti;
- di proporre le misure di gestione/mitigazione dei conflitti di interesse individuati;
- fornire collaborazione al Servizio Compliance della Capogruppo per le attività di verifica e di definizione delle misure di gestione atte a presidiare i conflitti di interesse.

5. Unità a contatto con la clientela

Le unità aventi relazioni con la clientela nell'ambito della prestazione congiunta di servizi d'investimento e accessori sono responsabili di fornire l'informativa preventiva (*disclosure*) ai clienti nel caso di conflitti non pienamente gestiti. Per quanto concerne la clientela con la quale la Fiduciaria non ha contatti diretti, la responsabilità di fornire l'informativa preventiva (*disclosure*) ai clienti nel caso di conflitti non pienamente gestiti è affidata ai soggetti collocatori attraverso le unità aventi relazioni con la clientela nell'ambito della prestazione congiunta di servizi d'investimento e accessori.

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE PY002	VERSIONE 002
---	--	------------------------	------------------------

14.3 Modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto di interesse

L'individuazione dei conflitti di interesse e la conseguente valutazione dei presidi in essere per la gestione degli stessi possono subire degli aggiornamenti a fronte di modifiche di carattere organizzativo o normativo di cui si riportano, di seguito, le principali fattispecie di "trigger events".

1. Modifiche di carattere organizzativo

Le modifiche di carattere organizzativo che possono innescare il processo di aggiornamento sono a titolo esemplificativo:

- a) le modifiche nella struttura societaria del Gruppo (ad esempio acquisto o vendita di società);
- b) la prestazione di nuovi servizi di investimento/ attività ovvero cessazione di taluni servizi/ attività;
- c) le modifiche nella struttura organizzativa delle Società appartenenti al Gruppo;
- d) la modifica del modello operativo di prestazione dei servizi di investimento.

2. Modifiche di carattere normativo

Le modifiche di carattere normativo che possono innescare il processo di aggiornamento sono a titolo esemplificativo:

- a) l'integrazione della normativa esterna già esistente;
- b) le innovazioni della normativa esterna.

La Direzione Legale e Compliance della Capogruppo ha il compito di ricevere le informazioni relativamente a tali eventi, di verificare la conformità delle misure di gestione proposte.

La Direzione Organizzazione e IT della Capogruppo ha il compito di provvedere alla realizzazione degli interventi necessari sui processi aziendali e sulle applicazioni informatiche, nonché alla redazione e/o aggiornamento della normativa interna (circolari).

Ad integrazione e presidio degli obblighi di segnalazione previsti a carico dei Conflict Owner, il Servizio Compliance della Capogruppo coordina semestralmente lo svolgimento di un'attività di rilevazione delle modifiche di cui sopra utilizzando specifici strumenti (es. questionari), messi a disposizione dei Conflict Owner, che assicurino affidabilità ed efficienza al processo di individuazione dei conflitti.

Una volta ricevuti i feedback da dette strutture, il Servizio Compliance della Capogruppo provvederà alla relativa verifica al fine di accertare sia l'avvenuta identificazione dei possibili conflitti di interesse che la definizione di adeguate misure di gestione/disclosure.